ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (83) 182

Vol. 1983/0049

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 182 def.

Bruxelles, 30 marzo 1983

Modifica della proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa all'agevolazione delle formalità e dei controlli negli scambi tra Stati membri

(presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma del Trattato CEE)

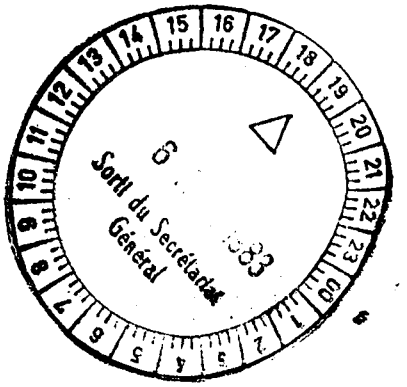

Comunicazione al Consiglio

Nota esplicativa

Nell'aprile 1982 (1), la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio relativa all'agevolazione delle formalità e dei controlli negli scambi tra Stati membri. Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere il 13 gennaio 1983 (2). Tenuto conto di tale parere, la Commissione ha deciso di modificare la propria proposta, come l'autorizza l'articolo 149 del Trattato CEE.

Elenco dettagliato delle modifiche

Articolo 4

Questa aggiunta spiega più chiaramente ciò che la Commissione ha previsto nel secondo capoverso dell'articolo 4 della proposta iniziale. Si prevede, infatti, che la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, approntera un "vademecum" comprendente una copia dei più importanti certificati nazionali di controllo, nonché una traduzione nelle altre lingue ufficiali. Esso sarà inviato agli Stati membri in quantità tale che ogni posto di controllo possa disporre di un esemplare.

Articolo 5

Nessun commento.

Articolo 6 bis

Nessun commento.

Articolo 9

E'risultato che la creazione dei comitati misti ai livelli nazionale e locale rischierebbe di creare delle strutture eccessivamente rigide e pesanti. La nuova formula, che si basa sul principio di un intervento facoltativo da parte di uno Stato membro presso un altro, lasciando alla Commissione il compito di fungere da arbitro, consente di conseguire lo stesso obiettivo.

./.

(1) G.U. N° C 127 del 18.5.1982, pag. 6
(2) G.U. N° C 42 del 14.2.1983, pag. 62

Modifiche da inserire

Articolo 1 Immutato

Articolo 2 Immutato

Articolo 3 Immutato

Articolo 4 Aggiungere un terzo capoverso:

"La Commissione mette a disposizione di ogni Stato membro la traduzione ufficiale di tutti i documenti in questione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato membro. Gli Stati membri fanno in modo che i funzionari preposti ai posti di controllo possano disporre dei documenti di controllo nazionali autentici nonché della loro traduzione".

Articolo 5 Modificare il paragrafo 2 come segue:

Gli Stati membri stabiliscono tra di loro contatti bilaterali, o li intensificano se già esistono, al fine di instaurare un'adeguata collaborazione tra i vari servizi che effettuano controlli dalle due parti della frontiera comune a questi Stati membri.

Aggiungere un articolo 6 bis

Gli Stati membri fanno in modo che i pagamenti eventualmente esigibili al momento del passaggio alla frontiera possano essere effettuati mediante assegni bancari, come, ad esempio, gli euroassegni, o mezzi di pagamento analoghi o nella moneta di un altro Stato membro quando il punto di passaggio alla frontiera in questione sia senza ufficio cambi aperto.

Sostituire il testo dell'articolo 9

Per risolvere difficoltà in materia di controlli o formalità ai sensi della presente direttiva, uno Stato membro può procedere a consultazioni con un altro Stato membro. Qualora queste consultazioni non consentano di risolvere tali difficoltà, uno Stato membro può informarne la Commissione, affinchè essa possa formulare le raccomandazioni che ritiene necessarie per la soluzione delle suddette difficoltà.